

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica
Area Interdipartimentale 2 "Affari Giuridici"

Prot. n. A.I. 2 / 36460

Palermo,

22/7/2022

OGGETTO: recupero differenze tariffarie ex D.A. n. 170/2013 – sentenze del Consiglio di Stato n. 4840/2021 e n. 4843/2021 del 24 giugno 2021.

All'Associazione Italiana
Ospedalità Privata
sede Regione Sicilia
Via Giuseppe La Farina n.3
Palermo

p.c. Alla CIDECS
Federazione Sanità
info@cidecsr.it

Allo Studio Legale Starvaggi
avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it

In riscontro alla nota prot. n. 347/2022 del 21 giugno 2022, si espone che, in esito alla consultazione con l'Avvocatura dello Stato di Palermo all'uopo compulsata dall'Assessorato, le sentenze nn. 4840 e 4843/2021 del Consiglio di Stato non hanno caducato il D.A. n. 170/2013, sicchè l'accoglimento parziale dei rispettivi gravami ha comportato, per un verso, che lo stesso decreto obbliga le strutture private interessate a restituire gli indebiti tariffari, mentre, per altro verso, le Aziende sanitarie provinciali sono tenute a effettuare i conteggi, computando gli sconti tariffari limitatamente al triennio 2007 - 2009.

Con riferimento, poi, alla sentenza n. 503 del 20 aprile 2022 del C.G.A., essa si profila disallineata rispetto alle precitate pronunce del Consiglio, dato che esse, a differenza di quanto affermato dallo stesso C.G.A., non risulta "abbiano annullato il D.A. n. 170/2013.... ritenendo non più valide le tariffe che il decreto annullato faceva rivivere e sulla base delle quali veniva richiesta la restituzione delle somme".

Posto che, a seguito dei predetti pronunciamenti, diverse strutture private hanno sostenuto la tesi secondo cui si dovrebbero escludere gli sconti tariffari per tutto il 2009 in base ad un'interpretazione sistemica dell'art. 8 del D.L. n. 248/07, convertito con modificazioni dalla L.n. 31/2008, su indicazione dello stesso Ufficio distrettuale, è stata inoltrata all'Avvocatura Generale di Roma la richiesta di proposizione di un ricorso ex art. 112 comma 5 c.p.a. al Consiglio di Stato, al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla portata applicativa e sulle modalità di ottemperanza delle due sentenze e, in particolare, se il disposto normativo in argomento comporti una preclusione degli sconti tariffari a partire dall'anno 2009, come sostenuto dalle numerose diffide indirizzate a questo Assessorato ovvero se tale preclusione operi solo a decorrere dall'anno 2010.

Quanto sopra avuto riguardo al fatto che, per un verso, nella motivazione delle due pronunce si fa riferimento all'art. 8 del D.L. n. 248/07, convertito con modificazioni dalla L.n. 31/2008, quale termine massimo (31 dicembre 2008) oltre il quale si doveva procedere all'aggiornamento delle tariffe e, per altro verso, dette decisioni non hanno invece fissato nel capo decisorio tale ulteriore limite temporale, statuendo, anzi, che l'invalidità del D.A. n. 170/2013 è fondato sul presupposto erroneo "della perdurante vigenza del regime tariffario previsto dalla legge n. 296/2006 e dal Piano di Rientro, oltre il termine di efficacia delle misure di risparmio, finalizzate, appunto, a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il (solo) triennio suindicato", sicchè la cessazione degli sconti tariffari a decorrere dall'anno 2009 non è stata affermata dalle due sentenze del Consiglio di Stato.

In esito al pronunciamento del Consiglio di Stato, saranno impartite le dovute direttive alle AA.SS.PP. sui criteri di calcolo degli indebiti tariffari da recuperare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dallo stesso Consesso.


Il Dirigente
Dott. Giuseppe Sgroi

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

